



punizioni fisiche sul benessere dei minori e sui validi metodi di disciplina alternativi, conformi ai diritti dei minori.

CRC/C/ITA/CO/3-4, punto 35

3. IL DIRITTO DEL FANCIULLO DI NON ESSERE SOTTOPOSTO A TORTURA O A PENE O TRATTAMENTI CRUDELI, INUMANI O DEGRADANTI

a) Punizioni corporali

Il Comitato raccomanda che l'Italia riformi la legislazione nazionale in modo da garantire la proibizione esplicita di tutte le forme di punizione fisica in tutti gli ambiti, anche domestici, sulla scorta del commento generale del Comitato n. 8 (2006) sul diritto dei minori alla protezione dalle punizioni fisiche e da altre forme di punizione crudeli o degradanti e del commento generale n. 13 (2011) sul diritto dei minori di non subire violenza sotto qualsiasi forma.

Il Comitato raccomanda inoltre che lo Stato parte diffonda la consapevolezza tra i genitori e il pubblico in generale sull'impatto delle

In Italia c'è una presa di posizione netta ed univoca contro la violenza nei confronti dei bambini, delle bambine e degli adolescenti. Il maltrattamento, l'abuso, la violenza fisica e psicologica nei confronti dei minori sono considerati illeciti nel nostro ordinamento e sono disciplinati dalla normativa italiana (Codice penale, artt. 571³⁷ e 572³⁸).

Non vi è, invece, una posizione chiara rispetto all'utilizzo di punizioni fisiche o punizioni umilianti e degradanti come metodo educativo nei confronti dei minori in ambito familiare. Nella nostra normativa non si evince, infatti, un esplicito divieto alle punizioni fisiche in ambito domestico. Inoltre, l'utilizzo di questo tipo di punizioni come metodo educativo per la crescita dei propri figli è culturalmente tollerato ed accettato. Secondo una ricerca svolta nel 2012³⁹, oltre un quarto dei genitori italiani (il 27%) ricorre più o meno di frequente allo schiaffo con i propri figli ed un quarto di loro ritiene che sia un metodo educativo efficace. Il 5% dei genitori utilizza lo schiaffo tutti i giorni, il 22% lo fa qualche volta al mese, il 49% lo utilizza solo in via eccezionale. Tra le principali motivazioni che spingono allo schiaffo, vengono citate «l'exasperazione, lo spavento, la reazione di un momento», e «il voler segnalare in modo inequivocabile che si è superato un limite estremo». È importante evidenziare che per quasi il 57% dei genitori, dare uno schiaffo una volta ogni tanto non provoca conseguenze negative nello sviluppo dei propri figli e per il 26% lo schiaffo può avere un effetto benefico per renderli adulti educati.

Il Comitato ONU sui diritti dell'infanzia e

37 «Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina. Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi».

38 «Maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni».

39 *I metodi educativi e il ricorso a punizioni fisiche*, ricerca di Save the Children Italia condotta da IPSOS, marzo 2012.



42 dell'adolescenza definisce⁴⁰ le punizioni corporali come «qualsiasi punizione per la quale viene utilizzata la forza fisica, allo scopo di infliggere un certo livello di dolore o di afflizione, non importa quanto lieve. Nella maggior parte dei casi consiste nel colpire («picchiare», «schiaffeggiare», «sculacciare») i bambini, utilizzando la mano o un utensile (frusta, bastone, cintura, scarpa, cucchiaino di legno, ecc.)».

Del 2006 è lo *Studio delle Nazioni Unite sulla violenza nei confronti dei minori*⁴¹, a cura di Paulo Sérgio Pinheiro. La ricerca rivela che **sono milioni i bambini nel mondo vittime di violenza**, bambini che «subiscono maltrattamenti [...] da quelle stesse persone che dovrebbero prendersi cura di loro»⁴². Nello Studio si raccomanda agli Stati di vietare ogni forma di violenza nei confronti dei minori, comprese le punizioni corporali e le altre forme di castigo crudeli o umilianti, in qualsiasi contesto, compreso quello familiare, entro il 2009.

La richiesta di introdurre un divieto esplicito alle punizioni fisiche è stata indirizzata al nostro Paese anche dal Consiglio d'Europa, che nel giugno 2008 ha lanciato a Zagabria una campagna contro le punizioni corporali, per ottenerne l'abolizione e promuovere una genitorialità positiva in tutti i 47 Stati membri⁴³.

Secondo l'iniziativa *Global End All Corporal Punishment of Children*, **nel mondo** sono 32 i Paesi che hanno vietato le punizioni corporali in tutti i contesti, compreso quello familiare. In Europa sono 22 i Paesi che le hanno espressamente vietate, a partire dalla Svezia – prima nazione ad introdurre il divieto, nel 1979 – fino alla Polonia, che ha introdotto il divieto nel 2010⁴⁴.

In Italia, le punizioni fisiche sono proibite in ambito scolastico⁴⁵ e anche dall'ordinamento penitenziario⁴⁶. Non sono, invece, espressamente vietate per legge

le punizioni fisiche sui bambini in ambito familiare, anche se a partire dal 1996 la Corte di Cassazione, con la cosiddetta «Sentenza Cambria»⁴⁷, ha riconosciuto l'illiceità dell'uso della violenza fisica o psicologica finalizzata a scopi ritenuti educativi. La sentenza ha evidenziato l'inaccettabilità dell'interpretazione dell'art. 571 del Codice penale (abuso dei mezzi di correzione) e dell'art. 572 dello stesso Codice (maltrattamenti verso i fanciulli) secondo canoni e contesti socio-culturali propri del 1930. Nelle motivazioni si ribadisce che nell'ordinamento italiano, incentrato sulla Costituzione della Repubblica e qualificato dalle norme in materia di diritto di famiglia (introdotta dalla Legge 151/1975) e dalla CRC, il termine «correzione», utilizzato dall'art. 571 del Codice penale, va assunto come sinonimo di «educazione», con riferimento ai connotati intrinsecamente conformativi di ogni processo educativo⁴⁸.

La sentenza della Corte di Cassazione n.16491/2005 ha ribadito quanto già espresso dalla «Sentenza Cambria», sottolineando che «con specifico riferimento alle espressioni linguistiche utilizzate nell'art. 571 c.p. va ancora precisato che la nozione giuridica di abuso dei mezzi di correzione non può ignorare l'evoluzione del concetto di 'abuso sul minore'» e che «non può perseguirsi, quale meta educativa, un risultato di armonico sviluppo di personalità, sensibile ai valori di pace, tolleranza e convivenza, utilizzando mezzi violenti e costrittivi che tali fini apertamente contraddicono».

In ultima analisi, particolare rilievo ha assunto la sentenza n. 2100/2009, in cui la Suprema Corte ha precisato come «l'abuso del mezzo di correzione [...] può commettersi trasmodando nell'impiego di un mezzo lecito, sotto gli aspetti sia della forza fisica esercitata in **un singolo gesto punitivo**, che della reiterazione del gesto stesso», ponendo l'accento sull'incidenza del comportamento dal punto di vista psicofisico, piuttosto che sulla sua eventuale reiterazione.

Intervenire con maggior chiarezza sulla normativa nazionale, introducendo un esplicito divieto delle punizioni corporali, ha, tra l'altro, l'effetto di un forte deterrente su tali comportamenti.

40 General Comment n.8 (2006), *The right of the child to protection from corporal punishment and other cruel or degrading forms of punishment* (arts. 19; 28, para. 2; and 37, inter alia).

41 Disponibile in italiano al link: http://www.unicef.it/Allegati/Rapporto_violenza_UNU.pdf.

42 *Studio delle Nazioni Unite sulla violenza nei confronti dei minori*, pag. 20.

43 <http://www.coe.int/about/coe/index.asp?page=nosActions&sp=3#action3>

44 <http://www.endcorporalpunishment.org/pages/frame.html>

45 Regolamento Scolastico 1928; Cass. Sez. I ord. 2876 del 29/03/1971: «gli ordinamenti scolastici escludono in maniera assoluta le punizioni consistenti in atti di violenza fisica».

46 Legge 354/1975 - Norme sull'ordinamento Penitenziario, «che non consente l'impiego della forza fisica nei confronti dei detenuti».

47 Suprema Corte di Cassazione – Sezione Sesta Penale – sentenza n. 4904/1996.

48 *Il divieto delle punizioni fisiche ed altre forme di punizioni umilianti e degradanti nei confronti dei bambini*, Position Paper. Save the Children Italia, 31 marzo 2010.



In Svezia il 14,1% dei genitori dichiara di aver schiaffeggiato i propri figli, mentre in Francia, dove le punizioni fisiche non sono vietate, il 71,5% dei genitori le utilizza⁴⁹. L'introduzione del divieto deve essere accompagnata da campagne di sensibilizzazione e iniziative a **supporto della genitorialità positiva**, per aiutare i genitori a comprendere l'importanza di adottare metodi educativi positivi che rispettino i diritti dei loro figli, alternativi all'uso delle punizioni corporali. La maggior parte dei genitori spera che le punizioni fisiche servano ad educare i propri figli, a renderli più ubbidienti, a "farsi ascoltare di più" anche e soprattutto quando ci si trova in situazioni di forte stress, quando non si ha tempo per fermarsi e dialogare, quando i propri figli corrono dei rischi (ad esempio attraversare la strada senza controllare che arrivino delle macchine o giocare con oggetti pericolosi). Ma "picchiare non vuol dire proteggere"⁵⁰: utilizzare punizioni fisiche o punizioni umilianti o degradanti per educare i propri figli a non esporsi a situazioni rischiose non è l'approccio educativo giusto. Le punizioni fisiche e le altre punizioni degradanti indeboliscono il legame tra genitori e figli e compromettono lo sviluppo emotivo del bambino. La letteratura scientifica⁵¹ dimostra che i bambini che subiscono punizioni fisiche o psicologiche hanno una maggiore probabilità di sviluppare una bassa autostima, diventare emotivamente instabili, avere difficoltà nello sviluppare una propria indipendenza. Le punizioni fisiche e le altre punizioni degradanti possono generare dei sentimenti di rancore e ostilità nei confronti dei genitori che i bambini non riescono ad esprimere direttamente. Inoltre, le punizioni fisiche aumentano la probabilità di lesioni del bambino, poiché chi le infligge tende a diventare sempre più violento.

Infine, l'uso sistematico di punizione fisica «insegna ai bambini che la violenza è un metodo accettabile ed appropriato per risolvere le situazioni di conflitto o per ottenere che gli altri facciano quello che

vogliamo»⁵². Adoperare punizioni fisiche o altre punizioni umilianti e degradanti rappresenta una violazione dei diritti dei bambini al rispetto della loro integrità e della loro dignità umana, così come ad una protezione davanti alla legge in eguaglianza con gli adulti⁵³.

Pertanto il Gruppo CRC raccomanda:

1. Al **Parlamento** di intraprendere una riforma normativa che introduca il divieto esplicito di punizioni fisiche e altri comportamenti umilianti e degradanti nei confronti dei minori anche in ambito familiare;
2. Al **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali** di intraprendere una campagna di sensibilizzazione a supporto della genitorialità positiva e contro l'uso delle punizioni fisiche come metodo educativo;
3. Al **Ministero della Salute**, al **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**, al **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** di elaborare sinergicamente programmi e materiali per la formazione degli operatori del settore (pediatri, insegnanti, assistenti sociali, educatori) e per supportare i genitori e incentivarli all'uso di modelli educativi positivi.

49 I dati riportati sono stati elaborati nell'ambito della ricerca: *The Effect of Banning Corporal Punishment in Europe: A Five-Nation Comparison*, ottobre 2009.

50 *Abolire le punizioni corporali nei confronti dei bambini. Domande e risposte*, Consiglio d'Europa, pag. 39.

51 Si fa particolare riferimento ad una meta-analisi di 88 studi, pubblicata nel 2002. *Corporal punishment by parents and associated child behaviours and experiences: A meta-analytic and theoretical review* di Gershoff, Elizabeth Thompson, in «Psychological Bulletin», 2002, Vol. 128, No. 4, 539-79.

52 *Abolire le punizioni corporali nei confronti dei bambini. Domande e risposte*, Consiglio d'Europa, pag. 9.

53 *Ibidem*.

54 La più radicale è comunemente chiamata «infibulazione».

55 Unicef, *Changing harmful Social Convention: female genital mutilations/cutting*. Innocenti Digest 2005.